

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: PIANIFICAZIONE AGRICOLA REGIONALE, GOVERNO DEL TERRITORIO E REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI. RISORSE FORESTALI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05962 del 20/05/2021

Proposta n. 17627 del 18/05/2021

Oggetto:

Art. 16 comma 1 ex L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e smi "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" - "Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva" - Piano di Gestione ed Assestamento forestale - PGAF del Demanio di Uso Civico di Santogna in territorio di Leonessa (RI), periodo di validità - 2016/2025 aggiornato al 2020 - 2030". Proponente: Comune de L'Aquila (AQ) - (ha 2.404,18)

Proponente:

Estensore ALLEGRETTI SAVERIO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento ALLEGRETTI SAVERIO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area AD INTERIM R. ALEANDRI _____ *firma digitale* _____

Direttore Regionale M. LASAGNA _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Art. 16 comma 1 ex L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e smi “*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*” – “Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva” Piano di Gestione ed Assestamento forestale – PGAF del Demanio di Uso Civico di Santogna in territorio di Leonessa (RI), periodo di validità - 2016/2025 aggiornato al 2020 – 2030” - Proponente: Comune de L’Aquila (AQ) - (ha 2.404,18)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 recante “*Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni*”

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “*Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca*” al Dott. Ing. Mauro Lasagna;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del 01/06/2018 recante “*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018.*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 306 del 19/06/2018 recante “*Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 137 del 19/03/2019 recante “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e disposizioni transitorie*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021, recante “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie*”, con cui si stabilisce, tra l’altro, che, con vigenza 1 aprile 2021, la denominazione della “*Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca*” è modificata in “*Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste*”, e che a tale struttura sono attribuite nuove competenze in materia di risorse forestali;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G03604 del 01/04/2021 con il quale il Direttore della Direzione regionale “*Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste*”, in attuazione della sopracitata D.G.R. n.139/2021, ha provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base della propria direzione procedendo tra l’altro alla soppressione dell’Area “*Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni*” e all’istituzione dell’Area “*Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali*”;

CONSIDERATO che con Atto di organizzazione n. G03605 del 01/04/2021 è stato assegnato il personale non dirigente alla nuova Area denominata “*Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali*”;

VISTA la Determinazione n. G03781 del 07/04/2021 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area “*Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali*” della Direzione regionale “*Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti*”, alla Direzione regionale “*Agricoltura*”;

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” - Area “Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali”;

VISTO l’Atto di organizzazione n. GO4266 del 19/04/21 con il quale è stato affidato ad interim, nelle more del conferimento dell’incarico dirigenziale, la responsabilità dell’Area “*Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali*” al Dott. Agr. Roberto Aleandri, dirigente dell’Area “*Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale*”;

VISTO il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed il Regolamento di attuazione R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTO il D.lgs. n. 42/2004, ed in particolare gli artt. 142 (aree tutelate per legge) e 149 (interventi non soggetti ad autorizzazione);

VISTA la L.R. n. 14/1999 e s.m.i. e in particolare l’art. 100 – comma 1 – lett. B che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale;

VISTA la L.R. n. 39 del 28 ottobre 2002 e s.m.i. recante “*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*” ed in particolare l’art. 16 che disciplina l’approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale in istruttoria presso gli Uffici regionali ed il collegato Regolamento regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale (RR) n. 7 del 18 aprile 2005 e ss.mm.ii., di attuazione dell’art. 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39;

VISTA la D.G.R. n. 126 del 14 febbraio 2005, “*Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo pastorale regionale*” che indica le linee e gli indirizzi, lo schema funzionale e gli atti tecnici per la redazione della pianificazione forestale;

CONSIDERATO che l’approvazione della proposta del PGAF, così come stabilito dall’art. 1 comma 12 dell’Allegato 2 alla DGR n. 126/05, ha valenza esecutiva esclusivamente per ciò che è di competenza forestale, ovvero per quanto attiene alla materia dei tagli boschivi riconducibili alle attività di cui all’art.149 lett. b e lett. c del D.lgs. n.42/2004. Diversamente, ogni altro intervento non di competenza forestale dovrà essere sottoposto alle procedure abilitative previste dalle normative di settore, previa acquisizione dei titoli endoprocedimentali eventualmente previsti, ivi compresa l’autorizzazione paesaggistica qualora necessaria.

VISTA la richiesta avanzata dal Comune dell’Aquila – demanio di Uso Civico di Santogna, in territorio di Leonessa (RI), presentato tramite PSR misura 323 domanda di aiuto n. 8475920629 e relativa trasmissione degli elaborati;

CONSIDERATO che con nota prot. reg. n.47345 del 17/01/2020 è stata data comunicazione di avvio del procedimento di approvazione regionale;

PRESO ATTO che l’Area competente in materia forestale, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 7 del 14 luglio 2014, per effetto delle funzioni delegate e in attuazione del dispositivo dell’art. 16 della LR n. 39/02, rilascia contestualmente all’approvazione, parere ex art. 6 del RR n. 7/05 favorevole;

PRESO ATTO degli esiti delle **verifiche istruttorie** condotte, ovvero che in data 06/02/2020 è stato effettuato il sopralluogo congiunto, durante il quale si è constatata la congruità degli elaborati con lo stato dei luoghi condividendone le scelte gestionali, ma è stato richiesto al Rup e al progettista di modificare le denominazioni delle classi colturali A e B in quanto il loro aspetto fisionomico, dato dal numero di polloni per ceppaia e dalla classe diametrica alla base del fusto, appariva come un soprassuolo di fustaia transitoria piuttosto che di un ceduo matricinato.

CONSIDERATO che con nota pec n. 0939185 del 3.11.2020 il comune de L’Aquila ha inviato alcune integrazioni, richieste durante il sopralluogo congiunto del 6/02/2020, tra cui la Tav. 2 - Carta assestamentale 1:10.000 - aggiornata (rev. Febbraio 2020);

CONSIDERATO

1. che per quanto riguarda il **periodo di validità del PGAF** - anni 2016/2025, questo viene aggiornato **dal 2020 al 2030**.
2. che relativamente ai dieci anni della validità del Piano, dopo le integrazioni ricevute, si riporta lo schema della divisione delle comprese con le nuove dizioni ed i relativi **interventi previsti per classe colturale (Tabella n.1)** :

Tabella n. 1 - Tipologia di utilizzazioni per classe culturale

COMPRESA		SUPERFICIE HA	INTERVENTO PREVISTO
A	Fustaia transitoria di latifoglie	113,50	Avviamento non oltre il 25% della massa presente
B	Fustaia transitoria di faggio	122,90	Avviamento non oltre il 25% della massa presente
C	Ceduo matricinato di latifoglie	87,00	Ceduazione con rilascio di n.100 matricine/ha di cui 1/3 di età multipla del turno
D	Rimboschimento di conifere	110,60	Diradamento non oltre il 25% della massa presente
	Pascolo	167,00	

3. che si è formulato il nuovo **Piano Tagli aggiornato (Tabella n.2)** con riferimento alle particelle da ceduare, definito secondo il seguente schema:

Tabella n. 2 - Piano tagli aggiornato

BIENNIO di intervento s.s.	COMPRESA	PARTICELLA FORESTALE	SUPERFICIE PROD. Ha	INTERVENTO Ceduzione con rilascio di n. matricine
2020/21 - 2021/22	C	26 parte	5,13	100 di cui 1/3 di età nT
	C	25	4,61	100 di cui 1/3 di età nT
	C	32	3,91	100 di cui 1/3 di età nT
2022/23 – 2023/24	C	28A	18,83	100 di cui 1/3 di età nT
2024/25 – 2025/26	C	17	10,65	100 di cui 1/3 di età nT
	C	33	5,67	100 di cui 1/3 di età nT
2026/27 – 2027/28	C	31	8,79	100 di cui 1/3 di età nT
	C	27	12,76	100 di cui 1/3 di età nT
2028/29 – 2029/30	C	24	7,30	100 di cui 1/3 di età nT

CONSIDERATO che per quanto riguarda:

- la particella forestale n. 26, nel 2009, è stata oggetto di intervento per ha 8,34;
- che, seppur restando fisso il numero di n. 100 matricine/ha da rilasciare, si dovrà rilasciare una maggiore quantità di matricine sulle dorsali e nelle zone dove il terreno è più superficiale;
- che per i **tagli intercalari** (avviamenti e diradamenti) questi possono essere consentiti tutto l'anno purché la superficie annua non sia superiore ai 30 ettari.

CONSIDERATO che nella Regione Lazio i tagli boschivi di fine turno, ai sensi dell'art. 21 del R.R. 7/2005, possono eseguirsi sia sopra che sotto il limite degli 800 m s.l.m. secondo le seguenti date:

- a) sotto gli 800 m s.l.m. - dal 1 Ottobre al 30 aprile;
- b) sopra gli 800 m s.l.m. - dal 1 Ottobre al 15 maggio;

e che ai sensi del comma 1 art. 67 - RR 7/2005, deve essere effettuato l'allestimento e lo sgombero delle tagliate:

- a) non oltre il 30 maggio al di sotto degli 800 m s.l.m.;
- b) non oltre il 15 giugno al di sopra degli 800 m s.l.m.

e comunque, precedentemente all'avvio del periodo di rischio degli incendi boschivi.

CONSIDERATO che per quanto riguarda il **Piano Utilizzazione dei Pascoli**:

- 1- le aree pascolive si estendono da una quota di 950 m s.l.m. ai 1.350 m s.l.m., quindi presentano cotici erbosi con caratteristiche estremamente diversificate ed, inoltre, in alcune aree è presente una certa copertura arborea ma inferiore al 20%, ragion per cui, seppur per la maggior parte, i pascoli si presentano come un tipico esempio montano su pianoro, con cotico ben insediato; questa compresa è stata suddivisa in n. 9 (nove) comparti. Per ogni comparto viene indicata la superficie, il carico stagionale sostenibile (ricavato dal rapporto tra le specie presenti ed il cotico stagionale - UBA), le strutture presenti e gli interventi di miglioramento come descritto nell'Allegato n. 1 del PGAF - PIANO DI UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI che fa parte integrante del PGAF stesso.
- 2- Per quanto riguarda la **stagione pascoliva** indicata dell'art.110 del RR 7/2005, si precisa che poiché le condizioni vegetazionali dei pascoli si ripetono, ormai, con regolarità ogni anno, si stabilisce che le nuove date della stagione pascoliva per l'U.A. di Santogna siano le seguenti:
 - tra i 600 e 1.200 m s.l.m. dal **1 aprile al 31 dicembre** (90 gg di riposo vegetativo)
 - oltre i 1.200 m s.l.m. **dal 15 maggio al 15 novembre** (180 gg di riposo vegetativo)

sempre che l'andamento climatico, precipitazioni nevose o temperature sfavorevoli, non pregiudichi l'accrescimento del cotico erboso, ovvero che la neve non cada prima o dopo delle date stabilite oppure se dovessero ripetersi per n. 5 (cinque) giorni consecutivi condizioni di temperatura media sotto i 5°C (5 gradi), e allora tali eventi porterebbero ad interrompere la stagione pascoliva stessa.

CONSIDERATO:

- che in data 25/11/2020 si è svolto in videoconferenza il Tavolo tecnico di approvazione del PGAF inerente i territori del comune de L'AQUILA AQ ad oggetto: "L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e smi – Norme in materia di gestione delle risorse forestali Art. 16 "Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva" – Piano di Gestione e Assestamento Forestale - PGAF del Demanio di Uso Civico di Santogna in territorio di Leonessa (RI)", periodo di validità - 2016/2025 aggiornato al 2020 – 2030", convocato con nota prot. reg. n.993182 04034 del 18.11.20, così come stabilito dall'art. 5 dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 126/2005, in attuazione dell'art.16 della LR n.39/2002 e smi, durante il quale si è sottolineata la validità del PGAF proposto e ci si è pronunciati favorevolmente all'approvazione della proposta pianificatoria di cui in oggetto;
- che con nota prot. n. 926945 del 29.10.20 è stato inviato il Verbale di Approvazione del PGAF a tutti gli enti coinvolti nell'approvazione del PGAF ed anche agli enti che non hanno partecipato al Tavolo tecnico di approvazione;

In merito alla vincolistica, nel territorio assestato:

- 1- Sulla quasi totalità della superficie è presente il vincolo regionale dei Parchi che abbisogna del nulla osta di competenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 45 della LR 29/97, il PGAF è stato sottoposto alla pronuncia della stessa Area "Tutela e valorizzazione dei paesaggi naturali e della geodiversità" della ex Direzione "Capitale naturale Parchi e Aree protette" che ha espresso parere favorevole (con prescrizioni) prot. n. 448467 del 22/05/2020 (**Allegato A**) che fa parte integrante della presente determinazione e, pertanto, si prescrive al comune de L'Aquila di seguire tutte le indicazioni espresse nella Pronuncia stessa;
- 2- Non sussistono aree indennizzate ai sensi della L.R. 43/74 né sono presenti, ad oggi boschi monumentali;

- 3- Il territorio pianificato non ricade in siti Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) quindi non necessita di uno studio per la valutazione d'incidenza;
- 4- Non sono presenti aree in zone PAI a rischio frana del tipo R3, R4.
- 5- Non sussistono vincoli paesaggistici dichiarativi nel territorio di cui all'art. 136 del D.lgs n.42/2004;
- 6- Per quanto riguarda **l'autorizzazione paesaggistica** si rammenta che:

VISTO il D.lgs. n. 42/2004 - di seguito Codice - e la normativa regionale vigente in materia paesistica;

VISTA la nota prot. reg. n. 356031 del 27/09/2013 dell'Area Legislativa, Giuridico e Conferenze di Servizi della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti ad oggetto "*Parere in merito alla necessità che i Piani di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica*" la quale ribadendo la necessaria autorizzazione paesaggistica per gli interventi previsti dai PGAF e dai PPT, esclude l'iter autorizzativo se la pianificazione è volta solo a programmare interventi di taglio previsti dall'art. 149 del D.lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che il PGAF è lo strumento volto a garantire la rinnovazione dei boschi e che, non prefigurandosi cambio della destinazione d'uso, il taglio dei boschi in quanto attività colturale, ai sensi dell'art. 149 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", anche secondo quanto espresso dalla nota della Direzione Territorio e Urbanistica citata, **non necessita autorizzazione paesaggistica.**

CONSIDERATO pertanto, che nel caso dei **boschi sottoposti a vincolo paesaggistico** *ope legis* (ex art. 142 del Codice):

- i PGAF ed i PPT sono esentati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dal c.6 dell'art. 10 della L.R. 24/98, qualora prevedano interventi ricadenti nella disposizione dell'art. 149 del Codice medesimo;
- gli interventi di utilizzazione forestale, riconducibili alla categoria di taglio colturale, autorizzato secondo la normativa di settore, sono esentati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, così come stabilito dall'art. 149 del Codice e dalla voce A20 dell'All. A - DPR n.31/17;

- 7- Per quanto riguarda i **vincoli paesaggistici dichiarativi, di cui all'art. 136 del D.lgs n.42/2004**, questi non sono presenti sul territorio pianificato dal PGAF in oggetto. A tal proposito l'Area "Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali" ricorda che, nel caso vengano imposti sul territorio nuovi vincoli dichiarativi ai sensi dell'art. 136 del D.lgs n.42/2004, o che comportino l'acquisizione dei necessari pareri e/o autorizzazioni, come da circolari recenti e confronti in atto tra istituzioni, **la proprietà, al momento del taglio, ha l'obbligo di acquisire** l'autorizzazione paesaggistica per i vincoli dichiarativi ai sensi dell'art. 136 del D.lgs n.42/04 che riguarda il progetto di intervento, acquisendo i necessari nulla osta.

CONSIDERATO che:

In merito agli Usi Civici, la Direzione Regionale Agricoltura con nota prot. Registro Ufficiale n. U.0801613.13-12-2018 ha comunicato che "*non è più necessario il rilascio del parere in ordine al PGAF da parte di questa Direzione e che è sufficiente acquisire una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente gestore con cui si attesti che non è ostacolato né limitato in alcun modo l'esercizio dei diritti collettivi ivi previsti*", e pertanto si è richiesto al Comune de L'Aquila, di rilasciare una **Dichiarazione in merito agli Usi civici**. Il Comune dell'Aquila ha inviato una nota a firma del Sindaco in cui: "*in ordine al PGAF dello stesso comune dell'Aquila, in territorio di del Comune di Leonessa (RI) periodo di validità aggiornato 2019 – 2029 DICHIARA "che il Demanio denominato Santogna Comune di Leonessa è uso civico della collettività dei cives della Città del'Aquila e che NON è ostacolato né limitato in alcun modo l'esercizio dei diritti collettivi ivi esistenti"*". Tale Dichiarazione, è stata acquisita agli Atti del PGAF con prot. comunale n. 202/Uscita del 27/01/2021.

In merito alla viabilità sono consentite le operazioni di manutenzione ordinaria e, qualora si presentasse l'esigenza di ampliare la viabilità presente con interventi straordinari, allora saranno coinvolti gli Enti deputati al rilascio di nulla osta/pareri di settore;

ASSUNTO che l'approvazione del PGAF, così come stabilito dall'art. 1 comma 12 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05, ha valore esecutivo esclusivamente per ciò che è di *competenza forestale*, essendo ogni altro

intervento non di competenza forestale da sottoporre alle procedure abilitative di settore, previa acquisizione dei titoli eventualmente previsti ivi compresa l'autorizzazione paesaggistica qualora necessaria.

CONSIDERATO che l'Area competente in materia forestale, ai sensi di quanto previsto dalla LR n. 7/2014, per effetto delle funzioni delegate e in attuazione del dispositivo dell'art. 16 della LR n. 39/2002, rilascia contestualmente all'approvazione, parere ex art. 6 del RR n. 7/05 **favorevole**;

CONSIDERATO che il PGAF, approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito dall'art 4 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05 in attuazione del disposto dell'art. 130 del RD n. 3267/1923;

CONSIDERATO che gli articoli 6 comma 2 e art. 45 comma 4 della L.R. n. 39/02 prevedono che i provvedimenti autorizzativi possano dettare ulteriori disposizioni integrative e prescrizioni in merito alle attività autorizzate;

PRESO ATTO che la Determinazione di approvazione regionale rappresenta il provvedimento finale abilitativo da parte dell'Amministrazione deputata ai sensi del combinato disposto della L.R. n. 14/1999 e smi e della L.R. n. 39/2002 e smi;

PRESO ATTO che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori osservazioni in contrasto con gli esiti del Tavolo tecnico di approvazione;

D E T E R M I N A

in conformità alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) **DI APPROVARE il Piano di Gestione e Assestamento Forestale - PGAF del Demanio di Uso Civico di Santogna in territorio di Leonessa (RI)", periodo di validità - 2016/2025 aggiornato al 2020 – 2030" - proponente Comune de L'Aquila AQ** che si compone della seguente documentazione:

A) Elaborato "Relazione tecnica" con allegati:

- RELAZIONE TECNICA
- Allegato n. 1 - PIANO DI UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI
- Allegati n. 2 - DESCRIZIONI PARTICELLARI
- Allegati n. 3 - PROSPETTI DENDROMETRICI

B) Cartografia comprendente le seguenti Tavole:

- 1) TAV. 1 - CARTA SINOTTICA DEGLI ELEMENTI CATASTALI E ASSESTAMENTALI 1:10.000
- 2) TAV. 2 - CARTA ASSESTAMENTALE 1:10.000 - aggiornata (rev. Febbraio 2020)
- 3) TAV. 3 - CARTA DELLA VIABILITA', STRUTTURE E INFRASTRUTTURE 1:10.000
- 4) TAV. 4 - ZONIZZAZIONE DELL'AREA PROTETTA 1:10.000
- 5) TAV. 5 - CARTA DELLE AREE, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE AD USO RICREATIVO 1:10.000
- 6) TAV. 6 - CARTA DEGLI INTERVENTI 1:10.000

C) CD formato shape file

- 2) Di stabilire che il **periodo di validità del PGAF** sia di **n. 10 anni** e venga **aggiornato al 2020/2030** come si evince nel Piano Tagli (**Tabella n. 4**).
- 3) Di stabilire che l'approvazione del PGAF ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso proposte, non configurandosi come collaudo dei dati dendrometrici.
- 4) Di seguire tutte le indicazioni espresse nella Pronuncia dell'Area "Tutela e valorizzazione dei paesaggi naturali e della geodiversità" della ex Direzione "Capitale naturale Parchi e Aree protette" prot. n. 448467 del 22/05/2020, di cui all'**Allegato A**, che ha espresso parere favorevole (con prescrizioni) e che fa parte integrante della presente determinazione;
- 5) Di prendere atto delle risultanze del Tavolo tecnico di approvazione tenutosi il **28/10/2020** dalle quali si evince che il PGAF è meritevole di approvazione.

- 6) Di stabilire che il presente provvedimento assume valore di **pronunciamento favorevole** ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del RR n. 7/2005.
- 7) **Di prescrivere al Comune de L'Aquila le seguenti misure inerenti i tagli boschivi:**
- A) Di stabilire che, nei casi dove i confini della particella forestale oggetto di intervento, non siano ben evidenti (zone boscate non divise da strade, fossi, sentieri, macere, recinzioni, ecc.) le particelle vengano perimetrare attraverso la segnatura, sugli alberi, con doppio anello di vernice, ovvero, il sorvegliante al taglio definisca con la ditta aggiudicatrice la soluzione che garantisca la proprietà e l'impresa stessa.
- B) Di stabilire che è possibile realizzare l'intervento di utilizzazione finale nei cedui, previsto dal PGAF, anche nelle due stagioni silvane successive all'annata silvana, prevista nel Piano dei Tagli, senza necessità di iniziare le procedure di variante al PGAF stesso, nel rispetto dell'art. 4 dell'Allegato 2 alla DGR n.126/05 ed, in particolare, il comma 7 inerente l'estensione della tagliata.
- C) Di stabilire che gli eventuali **interventi intercalari (avviamenti e diradamenti)**, possono essere consentiti tutto l'anno purché la superficie annua non sia superiore ai 30 ha e, sebbene fortemente auspicabili, non sono da ritenersi obbligatori e possono realizzarsi nell'anno successivo in cui sono previsti e, comunque, entro il periodo di validità del piano.
- D) Che negli **interventi di ceduzione di fine turno**, deve essere eseguita la marcatura preventiva delle matricine da rilasciare o in alternativa essere nominato un Responsabile tecnico che garantisca la corretta esecuzione degli interventi di utilizzazione, previa realizzazione di aree dimostrative come previsto dalla normativa vigente.
- E) Di stabilire che gli interventi di utilizzazione forestale, realizzati in regime di comunicazione di inizio lavori, devono essere ultimati in n. 24 (ventiquattro) mesi, salvo proroghe di n. 12 (dodici) mesi concesse dagli enti competenti ai sensi della normativa regionale.
- F) Di stabilire che vengano preservate sempre le specie secondarie per mantenere un più alto livello di biodiversità.
- G) **Di stabilire le seguenti prescrizioni:**
1. Per quanto riguarda gli interventi di utilizzazione, questi sono divisi per classe colturale come nella seguente **Tabella n.3:**

Tabella n. 3 - Tipologia di utilizzazioni per classe colturale

COMPRESA		SUPERFICIE HA	INTERVENTO PREVISTO
A	Fustaia transitoria di latifoglie	113,50	Avviamento non oltre il 25% della massa presente
B	Fustaia transitoria di faggio	122,90	Avviamento non oltre il 25% della massa presente
C	Ceduo matricinato di latifolia	87,00	Ceduzione con rilascio di n.100 matricine/ha di cui 1/3 di età multipla del turno
D	Rimboschimento di conifere	110,60	Diradamento non oltre il 25% della massa presente
	Pascolo	167,00	

2. Per quanto riguarda gli interventi di taglio venga rispettato il nuovo **Piano Tagli aggiornato** con riferimento alle particelle da ceduire, che viene definito secondo la seguente **Tabella n. 4:**

Tabella n. 4 - Piano tagli aggiornato - periodo 2019/20 – 2029/30

BIENNIO di intervento s.s.	COMPRESA	PARTICELLA FORESTALE	SUPERFICE PROD. Ha	INTERVENTO Ceduzione con rilascio di n. matricine
2020/21 - 2021/22	C	26 parte	5,13	100 di cui 1/3 di età nT
	C	25	4,61	100 di cui 1/3 di età nT
	C	32	3,91	100 di cui 1/3 di età nT
2022/23 – 2023/24	C	28A	18,83	100 di cui 1/3 di età nT
2024/25 – 2025/26	C	17	10,65	100 di cui 1/3 di età nT
	C	33	5,67	100 di cui 1/3 di età nT
2026/27 – 2027/28	C	31	8,79	100 di cui 1/3 di età nT
	C	27	12,76	100 di cui 1/3 di età nT
2028/29 – 2029/30	C	24	7,30	100 di cui 1/3 di età nT

8) Di stabilire che per **i pascoli**:

A) oltre alle prescrizioni impartite dalla pronuncia dell'Area "Tutela e valorizzazione dei paesaggi naturali e della geodiversità" summenzionata di cui all'Allegato A, si ribadisce quanto indicato nell'art. 117 del RR 7/2205, ossia che il Comune deve avere un **Registro degli animali al pascolo** nel quale riportare annualmente:

- le specie animali;
- il numero dei capi;
- gli estremi identificativi dei capi;
- gli estremi identificativi del proprietario;
- la durata del pascolamento;
- l'area destinata al pascolo;
- l'importo della fida pascolo.

B) per quanto riguarda la **stagione pascoliva** si precisa che, poiché le condizioni vegetazionali dei pascoli si ripetono, ormai, con regolarità ogni anno, si stabilisce che le nuove date della stagione pascoliva del Comune di Micigliano siano le seguenti:

- tra i 600 e 1.200 m s.l.m. dal **1 aprile al 31 dicembre** (90 gg di riposo vegetativo);
- oltre i 1.200 m s.l.m. **dal 15 maggio al 15 novembre** (180 gg di riposo vegetativo).

sempre che l'andamento climatico, precipitazioni nevose o temperature sfavorevoli, non pregiudichi l'accrescimento del cotico erboso, ovvero che la neve non cada prima o dopo delle date stabilite oppure se dovessero ripetersi per n. 5 (cinque) giorni consecutivi condizioni di temperatura media sotto i 5°C (5 gradi), e allora tali eventi porterebbero ad interrompere la stagione pascoliva stessa.

9) Che per gli **alberi monumentali** che dovessero riscontrarsi su tutto il territorio della proprietà, valgono le norme regionali (LR 39/02 - art. 31, 32, 33) e nazionali (L.10/13 e D.M. 24 Ottobre 2014); per questi alberi devono essere messe in pratica tutte le azioni volte alla loro salvaguardia e valorizzazione nonché avviare l'iter per la loro gestione.

10) Che per gli **alberi camporili** che dovessero riscontrarsi al di fuori dei boschi - i quali per ogni specie hanno un diametro pari a metà dei valori degli alberi monumentali, di cui ai commi 3 e 3 bis dell'art. 57

del RR n.7/2005 - non possono essere tagliati e per questi si applicano le modalità di gestione di cui al comma 3 dello stesso articolo.

11) Che per quanto riguarda la viabilità:

- A) sono consentite le operazioni di manutenzione ordinaria e, qualora si presentasse l'esigenza di ampliare la viabilità presente con interventi straordinari, allora saranno coinvolti gli Enti deputati al rilascio di nulla osta/pareri di settore;
- B) che per un eventuale recupero e/o eventuale realizzazione ex-novo di strade, vengano acquisiti i pareri da parte degli enti competenti, così come indicato nelle normative vigenti ovvero che *“interventi di interesse forestale, ma non di competenza forestale (esempio realizzazione ex novo di viabilità forestale permanente, ecc.) ... (omissis) ... devono eseguirsi sulla base di specifica progettazione esecutiva a norma delle leggi vigenti”* da sottoporre alle procedure abilitative di settore, previa acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia.
- C) Di ribadire quanto stabilito all'art. 1 co.12 dell'Allegato 2 alla DGR n.126/05, in merito all'esecuzione degli interventi di manutenzione previsti nei PGAF, con particolare riferimento ai lavori di cui all'art. 130 del RR n.7/2005 così come definiti dalla circolare regionale prot. n. 76026 del 22.02.12, ovvero che *“Per quanto contenuto nei PGAF, esso ha valenza esecutiva per ciò che attiene (omissis) la manutenzione ordinaria delle opere e manufatti e per tutti gli altri interventi per i quali è specificatamente previsto dalla determinazione di approvazione”*.

12) Che si dovranno applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente provvedimento, le disposizioni della normativa vigente in materia forestale e ambientale.

13) Di fare salvi eventuali diritti di terzi gravanti all'interno del territorio oggetto di pianificazione stabilendo l'obbligo di acquisire, preventivamente all'esecuzione dei lavori, i titoli abilitativi derivanti da possibili ulteriori vincoli esistenti.

14) di stabilire l'obbligo, per la Proprietà, di osservare le seguenti disposizioni:

- A) Di stabilire che, presso l'Albo pretorio on line del Comune di Leonessa RI, territorialmente competente, dovrà essere pubblicata, per un periodo pari a 15 gg l'avviso relativo alla possibilità di consultazione degli atti in oggetto (Determinazione ed elaborati pianificatori del PGAF) e alla facoltà di presentare osservazioni, entro i 15 giorni successivi al termine stabilito per la pubblicazione stessa.
- B) Ai fini dell'emanazione del Provvedimento regionale di esecutività, la proprietà dovrà inviare alla Regione Lazio copia del Certificato attestante l'avvenuta pubblicazione del PGAF presso l'Albo pretorio on line del Comune di Leonessa RI corredato dalle eventuali osservazioni presentate o dichiarando sullo stesso che non vi sono state osservazioni.
- C) Di fare riferimento, per i tagli boschivi, ad imprese forestali iscritte all'elenco regionale e, contestualmente alla consegna dei lotti alienati, se ritenuto opportuno, individuare il sorvegliante al taglio, anche tra il personale dell'Ente;
- D) Di nominare, contestualmente alla consegna dei lotti alienati, il collaudatore, ribadendo che, ai sensi della normativa vigente, non può coincidere con il progettista e con il sorvegliante al taglio;
- E) Di acquisire il necessario parere nel caso insistano sul territorio vincoli paesaggistico – dichiarativi, di cui all'art. 136 del D.lgs n.42/2004.
- F) Di inviare Comunicazione Inizio lavori, da effettuarsi con 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto alla data presunta di avvio degli interventi attuativi, all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni ai sensi della LR 39/2002, (alla Provincia di Rieti per interventi maggiori di tre ettari, al Comune di Leonessa per interventi inferiori ai tre ettari), al Gruppo Carabinieri Forestale ed alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente. La Comunicazione dovrà attestare:
 1. la conformità degli interventi attuativi con la Pianificazione forestale e territoriale vigente;
 2. l'immutato stato dei luoghi e dei vincoli esistenti;
 3. dovrà essere allegato un Progetto attuativo o Elaborato tecnico del Progetto semplificato redatto e sottoscritto da Tecnico abilitato, caratterizzato da:

- estratto cartografico;
- sintesi della descrizione particellare;
- elaborazioni dendrometriche - desunte da nuove aree di saggio o dall'aggiornamento dei dati di Piano - della massa da utilizzare e da rilasciare (totale e unitaria).

G) comunicare, alla locale Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente, la data effettiva dell'inizio delle operazioni di campo/di consegna dei lotti con 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto al loro avvio, nonché avviso di fine taglio, entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione delle operazioni.

H) la proprietà deve compilare annualmente il Registro degli interventi e accantonare, ai sensi della normativa vigente, il 10% dei proventi delle utilizzazioni boschive effettuate e vincolarle all'utilizzo per le migliorie boschive previste dal PGAF.

- 15) Di fare salvi eventuali diritti di terzi gravanti all'interno del territorio oggetto di pianificazione, stabilendo l'obbligo di acquisire preventivamente i titoli abilitativi derivanti da possibili ulteriori vincoli esistenti.
- 16) Di stabilire che eventuali modifiche e variazioni a quanto approvato, dovranno essere sottoposte alle procedure di cui all'art. 16 comma 8 ex LR n. 39/02 e smi.
- 17) Di stabilire che gli interventi eseguiti in difformità, o comunque non previsti, dal PGAF e dalla presente Determinazione siano da considerarsi quali lavori privi di ogni titolo d'assenso.
- 18) Di stabilire che nel caso di cambio di destinazione d'uso del bosco o delle aree a pascolo, si debba fare riferimento alla vigente normativa forestale nonché acquisire tutti i pareri previsti.
- 19) Di demandare al Gruppo Carabinieri forestale di Rieti il controllo sulla corretta attuazione delle previsioni del PGAF, oggetto di approvazione della presente Determinazione.
- 20) Di applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente Provvedimento, le disposizioni della normativa vigente in materia forestale e ambientale.
- 21) Di trasmettere la presente determinazione ai Comuni di Leonessa RI e de L'Aquila AQ.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Mauro Lasagna

**Allegato A: Pronuncia dell'Area "Tutela e valorizzazione dei paesaggi naturali e della geodiversità" della ex Direzione "Capitale naturale Parchi e Aree protette".
Prot. reg. n. 448467 del 22/05/2020.**

Copia



DIREZIONE CAPITALE NATURALE PARCHI E AREE PROTETTE
AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI NATURALI E DELLA
GEODIVERSITA'

Direzione Regionale Politiche Ambientali e
Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza
e Risorse Forestali
PEC: vinca@regione.lazio.legalmail.it

Comune dell'Aquila
PEC: protocollo@comune.laquila.postecert.it

Comune di Leonessa (RI)
PEC: comune.leonessa@pec.it

Provincia di Rieti – Settore VI
PEC: urp.provinciarieti@pec.it

Carabinieri Forestali di Rieti
PEC: fri43043@pec.carabinieri.it

Carabinieri Forestali
Stazione di Leonessa (RI)
PEC: fri43048@pec.carabinieri.it

Oggetto: Nulla Osta, ai sensi art. 45 comma 2 e art. 8, comma 4 lettera d) della LR 29/1997 e ss.mm.ii., al “Piano di Gestione ed Assestamento Forestale – PGAF - del Demanio di Uso Civico di Santogna periodo 2016/2025 in territorio di Leonessa (RI)”, proponente Comune dell'Aquila, richiedente Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali con nota del 17/12/2019 prot. n. 981659, comunicazione di avvio istruttoria con nota 47345 del 17/01/2020.

In riferimento all'istanza di cui in oggetto pertinente un'area di cui all'art. 45, comma 2 della legge regionale 29/1997,

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.° 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 359 e 481 del Codice Penale in merito la responsabilità del progettista in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità;

VISTA la legge 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii.;



VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.° 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n.° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 45, della LR 29/1997 e ss.mm.ii., che stabilisce che sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 3 della medesima legge, alcune aree appartenenti al patrimonio regionale, tra le quali al comma 2 si individua la foresta Santogna nel comune di Leonessa;

VISTO l’art. 8, comma 4 lettera d) della LR 29/1997 e ss.mm.ii., che individua le attività permesse nelle zone sottoposte a misure di salvaguardia, tra cui le attività forestali, di cui all’art. 31.

VISTO che nel suddetto articolo 8, al comma 7, si prevede che gli interventi di cui al comma 4 siano soggetti al Nulla Osta rilasciato dall’Assessorato competente in materia di aree protette;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)” con la quale sono state modificate la denominazione della Direzione regionale “Ambiente e sistemi naturali” in Direzione regionale “Capitale naturale, parchi e aree protette” e quella della Direzione regionale “Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti” in Direzione regionale “Risorse idriche e difesa del suolo” e sono state altresì modificate le rispettive declaratorie, rinnovando l’incarico di Direttore al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1° novembre 2017;

VISTO l’Atto di Organizzazione G15424 del 15 novembre 2017: “Rettifica Atto di Organizzazione G15349 del 13 novembre 2017: “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” della Direzione regionale “Capitale naturale, parchi e aree protette””;

VISTO l’Atto di Organizzazione G15610 del 16 novembre 2017: “Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione regionale “Capitale naturale, parchi e aree protette””;

VISTO in particolare l’articolo 58 del Regolamento Regionale n.1/2002 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di costituzione dei gruppi di lavoro e gli articoli artt. 355 e 356 del Regolamento regionale n.1/2002 e art. n. 16 del Regolamento regionale n. 1/2016 in materia di incarichi conferiti dall’amministrazione regionale;

VISTA la richiesta di Nulla Osta al “Piano di Gestione ed Assestamento Forestale – PGAF - del Demanio di Uso Civico di Santogna periodo 2016/2025 in territorio di Leonessa (RI”, proponente Comune dell’Aquila, richiedente Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali con nota del 17/12/2019 prot. n. 981659, comunicazione di avvio istruttoria con nota 47345 del 17/01/2020



PRESO ATTO della documentazione tecnica presentata:

- • Elaborato “P.G.A.F. del demanio di Uso Civico di “Santogna” – proprietà del comune dell’Aquila in territorio di Leonessa (RI) Periodo di validità 2016-2025”, redatto dai dott. For. Pierluigi Molducci e Alberto Belosi, comprendente relazione, piano di utilizzazione dei pascoli, descrizioni particellari, prospetti dendrometrici, carta sinottica degli elementi assestamentali, carta assestamentale, carta della viabilità, zonizzazione dell’area protetta, carta delle aree, strutture e infrastrutture ad uso ricreativo, carta degli interventi;

VERIFICATO dall’analisi dell’elaborato trasmesso quanto segue:

- il progetto riguarda l’area forestale di Santogna, proprietà del comune dell’Aquila, ma sita nel comune di Leonessa (RI);
- l’area è estesa complessivamente per 601 ha, di cui 434 ha di bosco e 167 ha di pascoli;
- per quanto riguarda la forma di governo del bosco, esso è diviso in quattro comprese:
 - o A) ceduo matricinato di latifoglie in conversione (113,5 ha)
 - o B) ceduo matricinato di faggio in conversione (122,9 ha)
 - o C) ceduo matricinato di latifoglie (87 ha)
 - o D) rimboschimento di conifere (110,6 ha)
- il piano prevede interventi differenti a seconda delle comprese, finalizzati a raggiungere gli obiettivi gestionali e i modelli colturali di riferimento specifici di ciascun compresa, i quali possono essere così sintetizzati:
 - o A) ceduo matricinato di latifoglie in conversione: conversione a fustaia di latifoglie coetaneiforme per gruppi;
 - o B) ceduo matricinato di faggio in conversione: conversione a fustaia di latifoglie coetaneiforme per gruppi;
 - o C) ceduo matricinato di latifoglie: mantenimento del governo a ceduo e della sua funzione produttiva;
 - o D) rimboschimento di conifere: bosco misto di latifoglie autoctone in sostituzione dei popolamenti di impianto artificiale;
- Secondo quanto si legge nella relazione tecnica, il prelievo di piante inciderà sul soprassuolo per il 18,67% in termini di massa legnosa, e per il 27,96% in termini numero di piante, con una ripresa di 63,951 m³/ha. Tenuto conto che la superficie boscata utile è di 7,9 ettari, la ripresa totale prevista è di 504,81 m³/ha.
- Nel corso del sopralluogo del 6 febbraio 2020 si è convenuto di rinominare le comprese:
 - o A) denominazione originale “ceduo matricinato di latifoglie in conversione”, nuova denominazione “fustaia transitoria di latifoglie”
 - o B) denominazione originale “ceduo matricinato di faggio in conversione”, nuova denominazione “fustaia transitoria di faggio”

RITENUTI condivisibili la strategia gestionale e i modelli colturali proposti, che destinano a funzioni produttive una proporzione minoritaria del soprassuolo, prevedendo interventi di avviamenti ad alto fusto e rinaturalizzazione degli impianti artificiali su gran parte del comprensorio boschivo;



VISTO che l'area, pur non essendo inclusa in alcun sito della Rete Natura 2000, si configura comunque come un sito tutelato dalla legge regionale 29/1997;

RITENUTO, anche sulla base delle indicazioni scaturite nel corso del sopralluogo effettuato in data 6 febbraio 2020, impartire alcune prescrizioni, finalizzate alla conservazione e al miglioramento dell'habitat per gruppi di specie di interesse conservazionistico;

RITENUTO per quanto sopra riportato di poter esprimere parere favorevole sul progetto in argomento ai sensi dell'art. 28 della LR 29/1997;

Tutto ciò premesso

sulla scorta della documentazione trasmessa, in relazione all'entità dell'intervento e alle situazioni ambientali e territoriali descritte si esprime parere favorevole, ai sensi art. 45 comma 2 e art. 8, comma 4 lettera d) della LR 29/1997 e ss.mm.ii., al "Piano di Gestione ed Assestamento Forestale – PGAF - del Demanio di Uso Civico di Santogna periodo 2016/2025 in territorio di Leonessa (RI)", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- siano escluse dal taglio, da destinare all'invecchiamento indefinito ed opportunamente marcate, almeno 2 piante ad ettaro scelte tra le matricine rilasciate in occasione del turno precedente;
- rilasciare gli alberi che presentano nella chioma nidi e/o cavità lungo i tronchi;
- rilasciare le eventuali piante che costituiscono sito accertato di nidificazione di rapaci forestali di interesse comunitario e di un'area circolare interdotta al taglio di almeno 20 metri di raggio intorno alla pianta;
- rilasciare le piante secche in piedi e gli alberi morti schiantati a terra;
- i diradamenti selettivi finalizzati all'avviamento all'alto fusto prevedano un prelievo massimo del 25% della massa stimata;
- limitatamente alla compresa C (ceduo matricinato di latifoglie) il numero di matricine rilasciato a dote del bosco ceduo sia pari ad almeno 100 per ettaro, di cui 1/3 di età multipla del turno.

Il presente parere è trasmesso per conoscenza al Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri - Comando Provinciale di Rieti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. For. Dario Capizzi

IL DIRIGENTE

Dott. Diego Mantero

IL DIRETTORE

Dott. Vito Consoli